SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 966)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(SIGNORELLO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro della Sanità

(ANIASI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1980

Rimozione dei pericoli derivanti dal carico della motocisterna « Klearchos », di nazionalità greca, affondata nelle acque territoriali italiane

ONOREVOLI SENATORI. — Il 20 luglio 1979 la motocisterna « Klearchos », di bandiera greca, di 1.354 tonnellate di stazza lorda, affondò a seguito di un violento incendio sviluppatosi a bordo sin dal 14 precedente, adagiandosi su di un fondale di 80 metri a circa mezzo miglio dall'isola di Tavolara.

A seguito di denuncia della competente autorità marittima all'Autorità giudiziaria, il pretore di Olbia, ai sensi degli articoli 15 e 25 della legge 14 luglio 1965, n. 963, ebbe ad assumere l'iniziativa degli accertamenti preliminari riguardanti eventuali responsabilità penali connesse all'affondamento della nave, facendo eseguire nell'ambito della propria competenza un'ispezione del relitto ed altre verifiche il cui esito appare univoco nel senso di suggerire l'urgente recupero del carico a tutela della salute pubblica e a salvaguardia dell'ambiente marino.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

Il carico della motocisterna affondata sembra in effetti consistere in anidride arseniosa e in altri prodotti chimici e petroliferi altamente inquinanti, onde non può disconoscersi la situazione di pericolo, che desta vive preoccupazioni nelle popolazioni interessate e che è stata vivamente segnalata ai vari livelli istituzionali (Regione e Comuni) per i danni notevoli che potrebbero derivarne all'attività peschereccia e turistica, cioè alle risorse primarie dell'economia locale.

Pertanto, tenuto conto anche dell'esperienza acquisita in occasione dell'analoga vicenda della motonave « Cavtat », è stato predisposto l'unito schema di provvedimento che riproduce in gran parte il contenuto della legge 6 aprile 1977, n. 107, riguardante appunto il recupero del carico della « Cavtat », con riguardo soprattutto alla semplificazione delle procedure amministrative.

L'articolo 1 autorizza il Ministro della marina mercantile ad affidare ad imprese italiane e straniere, ovvero a loro consorzi, nonchè ad enti, istituti e tecnici specializzati, da un lato l'incarico di provvedere alla rimozione degli effetti derivanti dal carico pericoloso della motocisterna « Klearchos », dall'altro l'incarico di provvedere ai preliminari accertamenti, ai controlli in corso di opera e alle verifiche dei risultati conseguiti. Per l'affidamento degli incarichi e per la scelta delle soluzioni tecniche ottimali, nonchè per la vigilanza sulla esecuzione delle opere e dei lavori necessari, è sembrato opportuno prevedere l'intervento consultivo della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da membri di alta qualificazione professionale.

All'articolo 2 si prevede l'acquisizione allo Stato e la vendita dei materiali che verranno recuperati; all'articolo 3 l'esperimento delle azioni giudiziarie dirette anche al risarcimento dei danni per nocumento alle risorse ittiche e all'ambiente marino, nonchè al rimborso delle somme erogate per l'operazione di recupero nei confronti dei soggetti obbligati per la nave o per il carico.

Il costo degli interventi è, secondo la previsione dell'articolo 4, di lire 9.500 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato ad affidare a imprese o consorzi di imprese, enti, istituti e tecnici specializzati, l'incarico di provvedere a tutto quanto occorra al fine di rimuovere i pericoli di inquinamento derivanti dal carico della motocisterna « Klearchos », di nazionalità greca, affondata nel mare territoriale, in prossimità dell'isola di Tavolara, in Sardegna, nonchè l'incarico di provvedere ai preliminari accertamenti, ai controlli in corso d'opera e alle verifiche dei risultati conseguiti, con apposite convenzioni stipulate dal Ministro della marina mercantile e approvate con suo decreto, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di appalti delle opere dello Stato, anche per quanto riguarda la consultazione del Consiglio di Stato.

Ai fini della scelta delle imprese o consorzi di imprese, degli enti, istituti e tecnici specializzati cui affidare i predetti incarichi, e dell'esame di fattibiltà e di convenienza delle soluzioni ottimali da adottare, con riguardo anche alla neutralizzazione e allo smaltimento dei prodotti tossici od inquinanti, nonchè ai fini della vigilanza sulla esecuzione dei lavori e della verifica dei risultati conseguenti, il Ministro della marina mercantile si avvarrà del parere della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 ottobre 1979.

La Regione Sardegna designa due esperti per integrare la composizione della Consulta ai fini delle attività di cui al precedente comma.

Per l'opera svolta in attuazione della presente legge ai componenti della Consulta e dell'ufficio di segreteria e agli esperti spetta un compenso la cui misura è stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 2.

Le cose che saranno recuperate nel corso delle operazioni e dei lavori disposti ai sensi dell'articolo 1, nel caso in cui non

ne venga deliberata la distruzione, saranno acquisite allo Stato e il Ministero della marina mercantile provvederà alla loro custodia e all'eventuale vendita secondo le norme stabilite dagli articoli 456 e 458 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Le somme eventualmente ricavate saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo 23, capitolo numero 3650, riguardante « Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della marina mercantile ».

Art. 3.

Ai fini del risarcimento dei danni anche per nocumento al patrimonio ittico e all'ambiente marino e del rimborso delle spese che saranno disposte in attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, il Ministro della marina mercantile, oltre ad esperire autonoma azione giudiziaria, può costituirsi parte civile nei procedimenti penali che in conseguenza dell'affondamento della motocisterna « Klearchos » siano eventualmente promossi nei confronti dei soggetti comunque obbligati per la nave e per il carico.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.500 milioni, di cui lire 3.000 milioni per l'anno 1980 e lire 6.500 milioni per l'anno 1981, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

Art. 5.

All'onere di lire 3.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Rinnovo della Convenzione di Lomé ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.